

Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali

Modifica del 16 gennaio 2008

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 30 giugno 1993¹ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali è modificata come segue:

Introduzione di un titolo abbreviato

(Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)

Ingresso

visti gli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 1 e 10 capoverso 3^{quinquies} della legge del 9 ottobre 1992² sulla statistica federale (LStat),

Titolo prima dell'articolo 1

Sezione 1: Disposizioni generali

Titolo prima dell'articolo 13a

Sezione 2: Registro di campionamento

Art. 13a Contenuto

Il registro di campionamento dell'UST contiene i dati sui clienti della telefonia fissa in Svizzera corrispondenti alle seguenti caratteristiche:

- a. cognome e nome o ragione sociale;
- b. indirizzo;
- c. numero di chiamata;
- d. lingua per la corrispondenza, se del caso.

¹ RS 431.012.1

² RS 431.01

Art. 13b Invio dei dati sui clienti

¹ Il concessionario del servizio universale invia all'UST i dati sui clienti del servizio di localizzazione delle chiamate d'emergenza in forma invariata.

² L'UST può convenire con i fornitori di servizi telefonici pubblici (fornitori) di farsi inviare direttamente la lingua per la corrispondenza.

³ L'UST verifica se i dati inviati sono completi e attuali.

⁴ Esso notifica le lacune rilevate al fornitore corrispondente. Questi gli invia direttamente i dati corretti entro cinque giorni lavorativi.

Art. 13c Scadenze e forma degli invii

¹ I dati sui clienti sono inviati all'UST quattro volte all'anno, entro cinque giorni lavorativi dopo l'ultimo sabato dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

² I dati sono trasmessi attraverso una rete elettronica in forma codificata e protetta.

³ In caso di modifica del formato dei dati inviati al concessionario del servizio universale, i fornitori ne informano senza indugio l'UST.

Art. 13d Indennizzo per gli invii di dati

¹ L'UST indennizza il concessionario del servizio universale per le spese effettive degli invii di dati, tuttavia con un importo non superiore a 8000 franchi all'anno.

² Esso indennizza i fornitori per le spese effettive degli invii della lingua per la corrispondenza, tuttavia con un importo non superiore a 2000 franchi all'anno.

Art. 13e Regolamento per il trattamento dei dati

L'UST emana un regolamento concernente il trattamento interno dei dati del registro di campionamento.

Art. 13f Trasmissione di campioni a terzi

¹ Il contenuto del registro di campionamento non può essere trasmesso integralmente a terzi.

² I dati estratti dal registro di campionamento concernenti persone iscritte in un elenco telefonico pubblico possono essere trasmessi solo a unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale di cui all'allegato dell'ordinanza del 25 novembre 1998³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e a centri di ricerca per:

- a. rilevazioni incluse nel programma pluriennale della statistica federale;
- b. rilevazioni ordinate in singoli casi dal Consiglio federale;
- c. progetti di ricerca d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c LStat.

³ RS 172.010.1

³ I dati concernenti persone non iscritte in un elenco telefonico pubblico possono essere trasmessi solo a unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale per rilevazioni realizzate in stretta collaborazione con l'UST e:

- a. incluse nel programma pluriennale della statistica federale; o
- b. ordinate in singoli casi dal Consiglio federale.

Titolo prima dell'articolo 14

Sezione 3: Disposizioni finali

II

La presente modifica entra in vigore il 10 febbraio 2008.

16 gennaio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

